

Art. 5.

Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi

1. I divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere ((dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatta salva la facolta' di adeguare i contratti gia' stipulati alla medesima data entro il 1° gennaio 2008.)) ((1-bis. All'articolo 134, comma 3, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validita' per un periodo di cinque anni».)

2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

((«4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato.))

4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilita' del contraente, che e' individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilita' principale, ((ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale,)) la responsabilita' si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu' sinistri.

4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.».

3. All'articolo 136 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall'ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale.».

4. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facolta' di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. ((Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facolta' di cui al primo periodo puo' essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni.».)

5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente

- ↳ Ai fini del superamento degli attuali blocchi informatici all'emissione della polizza, sulla stessa non occorrerà per il momento richiamare alcuna dichiarazione, come se il veicolo fosse già stato assicurato in precedenza.
- ↳ Come Compagnia di provenienza dovrà essere indicata la Compagnia che ha rilasciato l'ultimo Attestato di rischio conseguito per il veicolo di riferimento.
- ↳ La tabella di sinistrosità pregressa dovrà essere compilata indicando la sigla "NA" in tutti i campi.

CHIARIMENTI RELATIVI AL CASO DI ASSICURAZIONE DI UN NUOVO VEICOLO IN AGGIUNTA A QUELLO DI RIFERIMENTO (solo per le persone fisiche)

Il mantenimento della classe di merito è consentito solo nei seguenti casi:

- veicolo assicurato per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura (dopo l'acquisto in caso di ciclomotore) dallo stesso proprietario/locatario del veicolo "di riferimento" o da un suo familiare convivente;
- veicolo assicurato per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura (dopo l'acquisto in caso di ciclomotore) dal coniuge in comunione legale dei beni del proprietario/locatario del veicolo "di riferimento";
- veicolo assicurato per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura (dopo l'acquisto in caso di ciclomotore) dagli stessi comproprietari (persone fisiche) del veicolo "di riferimento";
- veicolo assicurato per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura (dopo l'acquisto in caso di ciclomotore) da uno solo dei comproprietari del veicolo "di riferimento".

La classe di merito non può quindi essere mantenuta nei seguenti casi:

- veicolo assicurato per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura (dopo l'acquisto in caso di ciclomotore) appartenente a soggetti diversi dalle persone fisiche o ad essi locato (nei casi di leasing). Rimangono quindi esclusi anche i veicoli acquistati in comproprietà tra socio e società;
- veicolo "di riferimento" di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;
- veicolo assicurato per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura (dopo l'acquisto in caso di ciclomotore) appartenente a più comproprietari che non coincidano con i comproprietari del veicolo "di riferimento";
- veicolo assicurato per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura (dopo l'acquisto in caso di ciclomotore) appartenente a più comproprietari, quando il veicolo "di riferimento" risulta di proprietà (o locato) ad un solo soggetto.